



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 8/2025

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 luglio 2025, la Corte d'Appello Federale così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento instaurato con reclamo presentato dal Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, proposto in data 23 maggio 2025, avverso la decisione del Tribunale Federale del 30 aprile 2025, con la quale il Sig. Maurizio Vitrano è stato prosciolto dalle accuse contenute nell'atto di deferimento della Procura Federale del 26.3.2025.

FATTO

1 – In data 5 settembre 2024, su impulso della Procura Federale, veniva aperto a carico del tesserato Maurizio Vitrano, Presidente della Sezione TSN di Bagheria, il procedimento R.G. P.F. n. 15/24.

2 - Tale procedimento faceva seguito a un esposto presentato dalla Sig.ra Ellora Fiama Andrade, ex compagna di Maurizio Vitrano, la quale chiedeva l'adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti per aver portato, in data 23.7.2024, il figlio minore di un anno e quattro mesi all'interno dello stand di tiro dove Maurizio Vitrano contestualmente rimaneva vittima di un incidente causato da una terza persona, la cui identità è rimasta ignota, con un'arma da sparo.

3 - La Procura, ravvisando nella condotta di Maurizio Vitrano gli estremi della violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui agli artt. 2 e 12 del Codice di comportamento sportivo del Coni, dell'art. 5.1 lett. a) del Regolamento di giustizia UITTS e degli artt. 25, 27 e 39 dello Statuto della Sezione TSN di Bagheria, deferiva a giudizio Maurizio Vitrano chiedendo al Tribunale Federale di applicare la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno o la sanzione maggiore o minore ritenuta di giustizia.

4 - All'esito dell'udienza del 30.4.2025, il Tribunale Federale, rilevato «[...] *che non è stata raggiunta la prova adeguata della commissione dei fatti di cui all'addebito. La sola deposizione della DE ANDRADE, già di suo numericamente dubitabile, è ulteriormente compromessa in punto di attendibilità dalle tensioni personali*



pregresse tra i due. Si versa dunque in un caso di difetto della prova sulla sussistenza del fatto, il che esclude l'avvenuto e compiuto accertamento dell'illecito disciplinare ipotizzato a carico del VITRANO. Vale rimarcare, a tali propositi, l'assenza di prove testimoniali di terze persone, e che la DE ANDRADE quale "persona informata dei fatti" non è indenne da conflitti di interesse personale con l'incolpato (cfr. R.G. T.F. n.2/2024). In definitiva, la documentazione investigativa non offre un compendio di elementi tali da rendere l'evidenza del fatto per poter pervenire pienamente all'accertamento della responsabilità disciplinare del VITRANO per aver omesso di adottare misure appropriate e garantire il rispetto per l'integrità e la sicurezza dei tesserati e del figlio minore [...]», respingeva l'istanza della Procura Federale.

5 - Avverso tale decisione, la Procura Federale proponeva reclamo fondato su due motivi: i) errata applicazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c.; ii) erronea valutazione di insussistenza del fatto.

6 - Sotto il primo profilo, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe errato nel considerare non provata la presenza del figlio minore di Maurizio Vitrano all'interno del poligono di tiro in quanto essa ha prodotto una fotografia (all. 4 del fascicolo di primo grado), recante data 30.7.2024, che raffigura il figlio minore all'interno delle linee di tiro durante la pratica del tiro. Tale fotografia non sarebbe stata considerata dal Tribunale che, quindi, avrebbe omesso di valutare un elemento probatorio decisivo.

7 - Sotto il secondo profilo, invece, con riguardo ai fatti asseritamente verificatisi in data 23.7.2024, la Procura ha eccepito che il Tribunale avrebbe errato nel considerare inattendibile quanto dichiarato alla stessa dalla Sig.ra Andrade a causa delle pregresse tensioni personali tra i due soggetti, in quanto tale circostanza sarebbe stata soltanto riportata a verbale dai difensori dell'incolpato ma in alcun modo dimostrata.

8 – La Corte d'Appello Federale fissava, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 12.6.2025. In occasione di tale udienza, la Procura si riportava alle istanze e conclusioni, di merito e istruttorie, rassegnate nel proprio reclamo. I difensori di Maurizio Vitrano eccepivano l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalla Procura in ragione del carattere di novità di queste ultime non essendo le stesse state preventivamente richieste nel giudizio di primo grado e, nel merito, chiedevano la conferma della decisione reclamata. La Corte si riservava.

9 – Con ordinanza di pari data, la Corte ammetteva l'interrogatorio formale di Maurizio Vitrano richiesto dalla Procura, rigettando ogni altra istanza e fissando, per l'assunzione dello stesso, l'udienza del 26.6.2025.

10 – Alla suddetta udienza, Maurizio Vitrano rendeva l'interrogatorio formale. Il Collegio, quindi, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 17.7.2025, assegnando al reclamato e alla Procura Federale termine per il deposito telematico di eventuali note conclusionali fino al 12.7.2025.

16 – Nel termine di cui sopra, soltanto il reclamato provvedeva a depositare le proprie note conclusive.

17- All'udienza del 17.7.2025, le Parti si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano concordemente la decisione. Il Collegio si riservava.



MOTIVI

La Procura ha articolato due motivi di impugnazione della decisione del Tribunale Federale che vengono qui esaminati separatamente.

Con il primo motivo, la Procura ha dedotto l'erronea applicazione da parte del Tribunale degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c.

In particolare, a detta della Procura, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato l'efficacia probatoria della fotografia prodotta in primo grado che ritrae il figlio di Maurizio Vitrano, in data 30.7.2024, all'interno del poligono durante gli esercizi di tiro.

Al riguardo, occorre rilevare che, dalla lettura dell'atto di deferimento della Procura, l'incolpazione mossa al reclamato sembra riguardare esclusivamente i fatti asseritamente avvenuti in data 23.7.2024.

In esso, infatti, si contesta la «[...] *violazione artt. 2 e 12 Codice Comportamento Sportivo CONI, 5, comma 1 lett.a) Regolamento di giustizia UITTS e 25, 27, 39 Statuto TSN Bagheria per avere il Sig. Maurizio Vitrano, quale presidente della sezione responsabile del funzionamento della sezione ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sezionale e membro del consiglio direttivo: A) consentito l'ingresso all'interno dell'impianto di tiro oltreché nella stessa stazione di tiro al figlio minore di anni 10 permettendo, così, al medesimo di camminare liberamente durante le operazioni di tiro dietro la linea di tiro e, comunque, in una zona non aperta al pubblico, così esponendolo a rischi per la propria sicurezza ed incolumità fisica e mentale tanto più che il medesimo Sig. Maurizio Vitrano, in pari data e in presenza del figlio minore, riportava una ferita al capo causata da uno sparo nonostante il proprio dovere, consistente nel dover garantire l'esercizio delle attività di tiro in sicurezza; B) ommesso di comunicare alla Procura Federale, nonostante due solleciti, l'identità del responsabile del sinistro in cui è stato coinvolto il Sig. Maurizio Vitrano in data 23.07.2024 [...]*».

Ne consegue, pertanto, che sono soltanto le circostanze avvenute in data 23.7.2024 ad assumere rilevanza ai fini dell'accertamento dell'addebito disciplinare ricondotto al reclamato.

Sotto tale profilo, nessuna prova può dirsi raggiunta, non avendo la Procura adeguatamente dimostrato né la presenza del figlio di Maurizio Vitrano all'interno del poligono di tiro né il verificarsi del sinistro nel quale Maurizio Vitrano sarebbe rimasto ferito al capo.

Nessuna prova in questo senso è stata fornita dalla Procura e, peraltro, la stessa autrice dell'esposto ha ammesso di non aver visto il bambino all'interno del poligono limitandosi a dichiarare che sarebbe stato Maurizio Vitrano a comunicarle che il figlio si trovava vicino a lui e camminava dietro la linea di tiro.

Tale affermazione, tuttavia, è rimasta sfornita di prova, né può soccorrere in tal senso l'interrogatorio formale reso dal reclamato il quale ha negato la presenza del figlio e l'avvenimento del sinistro nella data sopra indicata, con la conseguenza che non può dirsi raggiunta l'idonea dimostrazione della esistenza dei due eventi



che la stessa Ellora Andrade afferma essere avvenuti all'interno del poligono, senza tuttavia averne avuto conoscenza diretta.

Con il secondo motivo, la Procura ha contestato la motivazione del Tribunale nella parte in cui non avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'autrice dell'esposto a causa delle tensioni personali pregresse tra lei e Maurizio Vitrano.

Sul tema, occorre rilevare che codesta Corte è già stata chiamata a occuparsi di altri giudizi nei quali Maurizio Vitrano è stato deferito a seguito di esposti presentati dalla Sig.ra Andrade, rispetto ai quali l'odierno reclamato non è stato ritenuto passibile di sanzioni disciplinari.

Tuttavia, se è vero, per un verso, che l'accesso al TSN è consentito unicamente ai tesserati e che l'eventuale presenza di minori dell'età del figlio dei Sigg.ri Vitrano e Andrade mal si concilia con l'attività che viene svolta all'interno delle Sezioni, è altrettanto vero che la prova di tale circostanza non può essere unicamente affidata alle dichiarazioni rese dall'autrice dell'esposto.

Peraltro, la ricostruzione dei fatti operata da Ellora Andrade appare poco chiara e non priva di contraddizioni. Ella, infatti, ha dichiarato che il sinistro nel quale Maurizio Vitrano si sarebbe ferito si sarebbe verificato il 7.8.2024, salvo poi allegare una fotografia che ritrae Maurizio Vitrano con la testa insanguinata datata 23.7.2024.

Tale circostanza, già di per sé, non consente di collocare temporalmente con esattezza i presunti fatti che si sarebbero verificati all'interno della Sezione, né consente di ricondurre l'immagine rappresentata nella fotografia al dedotto sinistro che sarebbe avvenuto all'interno della Sezione.

La conflittualità esistente tra Maurizio Vitrano ed Ellora Andrade, sebbene non documentata in questo giudizio dall'incolpato, è, tuttavia, nota a questa Corte, la quale ha già avuto modo di pronunciarsi in passato su altri esposti presentati dalla medesima Ellora Andrade.

Tale circostanza, unitamente al sopra menzionato difetto di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei presunti fatti verificatisi all'interno della Sezione, non consente, in assenza di ulteriori indizi in grado di supportare univocamente la ricostruzione dei fatti operata dalla Sig.ra Andrade, di ritenere gli stessi provati sulla base del solo esposto da essa presentato.

Allo stesso modo, non possono trarsi elementi di prova dalla mancata audizione di Maurizio Vitrano in sede di indagini o dall'interrogatorio formale espletato in questa sede.

Sul punto, occorre preliminarmente precisare che tale prova era stata richiesta dalla Procura Federale già nell'atto di deferimento del 25.3.2025, istanza reiterata anche nel reclamo.

Sotto tale profilo, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dal reclamato va disattesa.

Tanto premesso, l'interrogatorio formale di Maurizio Vitrano, come in precedenza esposto, non ha fornito



elementi utili a dimostrare l'esistenza degli eventi per come rappresentati nell'esposto della Sig.ra Andrade e per come riportati nell'atto di deferimento, avendo il reclamato negato sia che il figlio fosse presente all'interno del poligono di tiro il 23.7.2024, sia che in quell'occasione fosse rimasto coinvolto in un sinistro che gli avrebbe procurato una ferita al capo, di tal che i fatti di cui sopra non possono assumersi da esso confessati.

Sulla scorta di quanto precede, il reclamo della Procura non può essere accolto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso il provvedimento del Tribunale Federale del 30.4/7.5.2025.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al reclamato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA.

Roma, 18.7.2025

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Tommaso Pallavicini

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone